Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1959, n. 283.

Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

Art. 2.

Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Alla spesa di 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si farà fronte con una equivalente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 aprile 1959, n. 284.

Autorizzazione di ulteriore spesa per il completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per la esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali telefonici ed elettrici esterni, nonchè per la fornitura dei mobili e arredamenti per l'aerostazione, la autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 15 giugno 1955, n. 513, è aumentata di lire 4 miliardi e 150 milioni da stanziarsi nell'esercizio 1958 59 per lire 3 miliardi e negli esercizi successivi per lire 1 miliardo e 150 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 aprile 1959, n. 285.

Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 30 aprile 1959, n. 286.

Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggiono; Siena Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi Colle Val d'Elsa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhià-Biella, Monza-Molteno Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi Colle Val d'Elsa, già esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, è ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dal passaggio i dipendenti già destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonchè gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette società ex concessionarie.

Art. 2.

Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, assegnerà a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle società ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianità maturata nella qualifica di provenienza nelle società ex concessionarie.

Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge — purchè in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti — anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie, di cui all'art. 1, che rivestono qualifiche diverse da quelle di guardabarriera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio.

Il passaggio di cui al comma precedente avrà luogo con la qualifica di assunzione che sarà attribuita a ciascun agente dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'art. 2. La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'art. 1 saranno regolati, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Il personale delle società ex concessionarie sarà iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I. N. P. S., è utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto trasferirà al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Art. 5.

Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non è computabile agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle società ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1958, e dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introi-

tati dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato la quale assicurerà, in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a 5 mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 6.

Il personale non di ruolo di cui al precedente art. 3 sarà iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.

Art. 7.

Le Casse soccorso, esistenti presso le società di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sarà iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Alla liquidazione dell'attività e passività delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell'art. 6 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, provvederà un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 aprile 1959, n. 287.

Modificazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, è modificato come segue:

« Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è demandato ad una Commissione nominata con suo decreto dal Ministro per l'interno e composta dal vice presidente del Consiglio superiore degli archivi di Stato, che la presiede, dal direttore generale della Amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di soprintendente di 1ª classe o equiparata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 288.

Modifiche alla tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari;

Vista la legge 17 febbraio 1958, n. 60, concernente modificazioni del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella, allegato *A*, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 160. — VILLA

ALLEGATO *A*

Tabella del premio di buona uscita da liquidarsi a favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756.

QUALIFICHE	Anzianità di servizio del socio nel ruolo ordinario delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nei ruoli aggiunti	Ammontare del premio
	Anni	
Cancellieri e segretari di prima e seconda classe, vice cancellieri e vice segretari del ruolo ordinario e dei ruoli aggiunti,	1	10.000
	5	50.000
	10	100.000
	15	120.000
	20	140.000
	25	160.000
	30	180.000
	35	200.000
	40	220.000
	45	240.000
Cancellieri capi e segretari capi di seconda e terza classe.	10	140.000
	15	160.000
	20	180.000
	25	200.000
	30	220.000
	35	240.000
	40	260.000
	45	280.000
Cancellieri capi e segretari capi di prima classe.	10	180.000
	15	200.000
	20	220.000
	25	240.000
	30	260.000
	35	280.000
	40	300.000
	45	320.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Modificazioni al decreto Ministeriale 28 maggio 1958 riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

E' incluso « Equatore » nella tabella *A*-1 allegata al decreto Ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476; sono contemporaneamente eliminati « Equatore » dalla tabella *C*-1 e « Equatore conto dollari U.S.A. Equatore » dalla tabella *C*-2 allegata allo stesso decreto Ministeriale 28 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 8 maggio 1959.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.

Autorizzazione alla « Società per azioni Industria del freddo », con sede in Modena, a gestire, in regime di Magazzino generale, il deposito di merci estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Richiamato il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, che autorizza la Società per azioni Industria del freddo, con sede in Modena, via Antonio Begarelli, 9, ad istituire e gestire Magazzini generali pel deposito di prodotti alimentari deperibili e merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la Società predetta chiede di poter esercitare, nei locali ed impianti già autorizzati al deposito di merci nazionali e nazionalizzate, anche il deposito di merci estere;

Visto il favorevole parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena sull'accoglimento della richiesta autorizzazione (deliberazione n. 389 del 5 marzo 1958) e sull'approvazione del nuovo

testo di regolamento concernente la disciplina del deposito di merci estere (deliberazione n. 488 del 9 maggio 1958);

Preso atto della dichiarazione con la quale la Società interessata rinuncia alla costituzione di apposito ufficio doganale presso il Magazzino di deposito delle merci estere;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Industria del freddo, con sede in Modena, è autorizzata a gestire, in regime di Magazzino generale, il deposito di merci estere nei locali ed impianti del proprio stabilimento sito in via Begarelli n. 9, Modena.

Art. 2.

La Società per azioni Industria del freddo applicherà per i depositi di merci estere che saranno effettuati nei locali ed impianti di cui all'articolo precedente le tariffe da essa già applicate per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, ed il regolamento approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con deliberazione n. 488 del 9 maggio 1958.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1959

p. *il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.
Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 458, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Vista la proposta del presidente dell'Ente;

Sentito il presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Rocco Luigi Biamino è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3093)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, numero 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

n. A 102 del 30 aprile 1959 - Accordo di pagamento con l'Egitto (n. 17).

(3101)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1958 relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Domus Brutia », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 4 dicembre 1958 relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Domus Brutia », con sede in Reggio Calabria.

(3011)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Roma », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1959, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Roma », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Guido Schillaci Ventura è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag Fernando Marchetti.

(3013)

Sostituzione del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa produttori latte di Murta, con sede in Genova-Bolzaneto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1959, il rag Giovanni Figone è stato nominato commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa produttori latte di Murta, con sede in Genova-Bolzaneto, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Valle.

(3068)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 aprile 1959, i poteri conferiti al rag Luigi Salvatore, commissario governativo della Società cooperativa « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1959.

(3069)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 16 febbraio 1959 « Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 del 7 aprile 1959, il nominativo del funzionario delegato a sostituire il presidente in caso di assenza deve leggersi « Marciano Armando » e non « Morciano Armando ».

(3071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1959, n 5901/3805, registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1959 (registro n 7, Agricoltura, foglio n 207) e stato determinato in L. 433 664 (lire quattrocentotrentatremilaseicentosessantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennita liquidata con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, n 4118/2022, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 9 aprile 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Larino (Campobasso) in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3770 (*Gazzetta Ufficiale* n 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) al nome della ditta Suriani Giuseppe fu Luigi e trasferiti in proprieta all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 430 000 (lire quattrocentotrentamila), arrotondato ai sensi del'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

(2979)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale 1° aprile 1959, n 5885/3789, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 1959 (registro n 7, Agricoltura, foglio n 177), è stato determinato in L 532 390 (lire cinquecentotrentaduemilatrecentonovanta), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 133 del 12 giugno 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Sersale (Catanzaro) in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n 675 (*Gazzetta Ufficiale* n 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta Talarico Carmine di Antonio e trasferiti in proprieta all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 530 000 (lire cinquecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(2980)

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, n 5854/3758, registrato alla Corte dei conti in data 15 aprile 1959 (registro n 7 Agricoltura, foglio n 69) è stato determinato in lire 6 862 762 (lire seimilioniottocentosessantaduemilasettecentosessantadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 9 novembre 1956, numero 2252/156, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 15 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Codigoro (Ferrara) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3204 (*Gazzetta Ufficiale* n 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta SOCIETA' ANONIMA CIVILE IMMOBILIARE « OLTREBELLA », con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 6 860 000 (lire seimilioniottocentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, n 5855/3759, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 1959 (registro n 5 Agricoltura, foglio n 334) è stato determinato in L 40 725 (lire quarantamilasettecentoventicinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 21 marzo 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Jolanda di Savoia (Ferrara) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3205 (*Gazzetta Ufficiale* n 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) al nome della ditta SOCIETA' ANONIMA CIVILE IMMOBILIARE « OLTREBELLA », con sede in Milano, e trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione del Delta padano

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 40 000 (lire quarantamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dallo art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2902)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 5713/3617 in data 1° aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1959 (registro n. 7 Agricoltura, foglio n 206) è stata determinata in via definitiva in L 353 623 (lire trecentocinquantatremilaseicentoventitre) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Grottole (Matera), della superficie di ettari 4 30 75 nei confronti della ditta MANCUSI-MATERI Giuseppe fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n 2537, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

Tale indennizzo non comprende la particella boschiva n. 56 del foglio 18 di Ha. 0 32 00, per la quale sara provveduto successivamente

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 94 164 (lire novantaquattromilacentosessantaquattro)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 440 000 (lire quattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1959.

(2977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di secondo grado « Lessinio-Euganeo-Berico » (L.E.B.)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1959, al registro n. 4, foglio n. 22, è stato costituito, tra i Consorzi di bonifica Vampadore, Ronego e Zerpano Alpone, il Consorzio di bonifica di secondo grado « Lessinio-Euganeo-Berico » (L.E.B.) per provvedere allo studio, progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di derivazione ed adduzione dell'acqua dall'Adige, nonchè per l'equa ripartizione del quantitativo di acqua disponibile per l'irrigazione.

(3041)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica emesso addì 2 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 29, è stato dichiarato inammissibile, perchè carente della previa deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta municipale in via d'urgenza, il ricorso straordinario prodotto dal sindaco di Brallo di Pregola (Pavia) avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 33727 del 3 dicembre 1957, relativo alla revoca parziale del sussidio concesso per l'acquedotto rurale « Bocco, Brallo e Selva ».

(3043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1949, registro n. 9 Finanze, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 10 luglio 1956 dall'applicato del Registro a riposo Milan Anacleto, avverso il decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, con cui venne regolarizzata la di lui posizione giuridico-economica.

(3072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Liggeri Michele, nato a Siracusa il 7 marzo 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università degli studi di Catania, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1926-27.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(3073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 21 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	644,40	644,75	644,50	644,95	643,60	644,82	645 —	644.50	644,85	645 —
Fr. Sv.	143,60	143,65	143.66	143,655	143,65	143,64	143,665	143,60	143,65	143,65
Kr. D	90,07	90,03	90,04	90,02	90,05	90,06	90,04	90,10	90,05	90 —
Kr. N	87,12	87,10	87,10	87,09	87,10	87,10	87,10	87,15	87,10	87,05
Kr. Sv	119,95	119,94	119,95	119,945	119,90	119,95	119,94	120 —	119,95	119,92
Fol	164,42	164,42	164,42	164,41	164,44	164,42	164,41	164,42	164,41	164,40
Fr. B	12,45	12,45	12,45	12,4525	12,45	12,45	12,45375	12,45	12,44	12,4475
Fr. Fr.	126,59	126,60	126,62	126,60	126,65	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst.	1746,20	1744,90	1745 —	1745 —	1744,25	1745,45	1744,90	1745,75	1745,45	1744,75
Dm. occ.	148,40	148,4015	148,42	148,425	148,425	148,42	148,435	148,40	148,42	148,41
Scell. Austr.	23,97	23,97875	23,98	23,9795	23,95	23,98	23,97875	23,98	23,98	23,9775

Media dei titoli del 21 maggio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,85
Id. 3,50 % 1902	71,65
Id. 5 % 1935	102,30
Redimibile 3,50 % 1934	92,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,95
Id. 5 % 1936	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	644,975
1 Franco svizzero	143,66
1 Corona danese	90,032
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	119,942
1 Fiorino olandese	164,41
1 Franco belga	12,453
100 Franchi francesi	126,60
1 Lira sterlina	1744,95
1 Marco germanico	148,43
1 Scellino austriaco	23,979

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 19

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	215798	15 —	Piatti *Maria Teresa* e Luigi fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre Casati Cesarina fu Pompeo, vedova Piatti, dom a Milano	Piatti *Teresa* e Luigi fu Ettore, minori, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	723278	35 —	Vassallo *Maria Luigia* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela di Calderone Felice fu Francesco, dom a Loano (Genova)	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc , come contro
Id.	751053	56 —	Vassallo *Maria Luisa* fu Bartolomeo, minore, ecc come sopra	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc come sopra
Id.	761812	14 —	Vassallo *Maria Luisa* fu Bartolomeo, nubile, dom a Loano (Genova)	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, nubile, dom. a Loano (Genova)
P. R. 3,50 % (1934)	119421	210 —	Nuzzo *Emanuele* di Giuseppe, dom a Salerno	Nuzzo *Angelo Emanuele* di Giuseppe, dom, a Salerno
Id.	138405	175 —	Nuzzo *Emanuele* di Giuseppe, ecc., come sopra	Come sopra
Id.	206375	210 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	316526	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	824661	255,50	Nuzzo Maria di *Emanuele* nubile, dom. a Salerno	Nuzzo Maria di *Angelo Emanuele*, nubile, dom a Salerno
Rendita 5 % (1935)	32310	955 —	Santagostino Barbone *Caterina* fu Alessandro moglie di Monti Carlo fu Celeste, dom. in Rosate (Milano). Vincolato per dote	Santagostino Barbone *Adele Maria Caterina* fu Alessandro, ecc., come contro
Id.	32311	550 —	Santagostino Barbone *Caterina* fu Alessandro moglie di Monti Carlo fu Celeste, dom in Rosate (Milano)	Santagostino Barbone *Adele Maria Caterina* fu Alessandro, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1964)	1271	15.500 —	Caracciolo Ginnetti Letizia, nata a Velletri il *2* febbraio 1907, moglie di Ajroldi di Robbiate Eugenio, nato a Verona il 18 ottobre 1903 dom in Roma	Caracciolo Ginnetti Letizia, nata a Velletri il *22* febbraio 1907, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	26577	549,50	Bonardi Margherita di Giovanni, moglie di Ratti *Giuseppe*, dom. in Alessandria. Vincolato per dote	Bonardi Margherita di Giovanni, moglie di Ratti *Carlo*, ecc., come contro
Id.	416792	1.785 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	13200	2.000 —	Mussa *Luigia* fu Evasio, moglie di Emanuele Emanuele, dom a Groppello Cairoli. Vincolato per dote	Mussa *Angela Maddalena Luigia* fu Evasio, ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	759597	126 —	Ghiso Rosa fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Scarone Caterina, ved Ghiso *Francesco Giuseppe*, dom a Cadibona frazione di Quiliano (Genova)	Ghiso Rosa fu *Giuseppe* minore sotto la patria potestà della madre Scarone Caterina, vedova di Ghiso *Giuseppe*, ecc , come contro
P. R. 3,50 % (1934)	475655	210 —	Giudici *Carmela* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom a Mussomeli (Caltanissetta) Vincolato per dote, con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmelina* fu Giuseppe, vedova di Giudici Paolo Emilio, dom. a Mussomeli	Giudici *Carmelina* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmela*, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	478018	1.190 —	Giudici *Carmela* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote, con usufrutto a Mistretta Carmela fu Giuseppe, vedova di Giudici Paolo Emilio, dom. a Mussomeli	Giudici *Carmelina* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmela*, ecc., come contro
Id.	379502	105 —	Bruno Margherita fu Matteo, *moglie di Girotto Mario*, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio ad Autretti *Benedetto* fu Antonio dom. a Cuneo	Come contro con usufrutto vitalizio ad Autretti *Giuseppe Bartolomeo Benedetto* fu Antonio, dom. a Cuneo
Cons. 3,50 % (1906)	821233	70 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	272252	25.000 —	Marocco Maria, nubile, nata a Caiazzo (Caserta) il *23* settembre 1889 ed ivi domiciliata	Marocco Maria, nubile, nata a Caiazzo (Caserta) il *22* settembre 1889 ed ivi domiciliata
Cons 3,50 % (1906)	185672	350 —	Varese *Felicina* fu Giuseppe, minore, moglie di Bertero Andrea, dom. in Cigliano (Novara) Vincolato per dote	Varese *Rosa Giovanna Felicita* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Id.	185673	245 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	304028	56 —	*Pesce* Luigi di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mallare (Genova)	*Pescio* Luigi di Francesco, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 369517 . . . . di L. 100 000
» 369518 . . . . » » 100 000
rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Bologna e denunciati smarriti dal sig Busacca Salvatore, nato a San Piero Patti il 26 giugno 1895 e domiciliato a Bologna in via Bellacosta n. 14;

2) n. 257237 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/5144721 al n. 7/5144740) . di L. 100 000
rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dal sig. Pourcel Pietro Giuseppe, nato a Cesana Torinese il 18 aprile 1895 e ivi domiciliato in via Carlo Allliaud n. 10,

3) n. 24704 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/7247031 al n. 7/7247040) . di L. 50.000
» 44274 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dal n. 7/885461 al n. 7/885480) . » » 100.000
rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Como e denunciati distrutti dal sig Bernasconi Luigi, nato a Villaguardia il 18 settembre 1932 e domiciliato in Olgiate Comasco (Como)

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 15 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2410)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Francavilla al Mare

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1959, n. 1911, è stato approvato, previa decisione sull'opposizione presentata, il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Francavilla al Mare, relativo: 1) allo svincolo dell'area, nei pressi di piazza Mercato, già destinata alla costruzione della caserma delle guardie di pubblica sicurezza, 2) al prolungamento del lungomare dal piazzale della Sirena all'incrocio con via Spalato, vistato in una planimetria in scala 1.1000 o una in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 4 luglio 1960.

(3002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959 registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Cagliari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Montesano Luigi e Ardau Giorgio entrambi, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente di detta Commissione, i quali hanno declinato l'incarico per impegni professionali;

Decreta

I professori Talamanca Mario e Romagnoli Emilio, della Università degli studi di Cagliari, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dei professori Montesano Luigi e Ardau Giorgio

Roma, addì 23 aprile 1959

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1959
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 191. — BOVIO

(3098)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore De Luca Giuseppe, componente supplente di detta Commissione, il quale è impedito, per motivi di salute, ad assolvere l'incarico conferitogli;

Decreta

Il prof. Dolce Raffaele dell'Università degli studi di Roma, è nominato supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. De Luca Giuseppe.

Roma, addì 24 aprile 1959

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1959
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 193. — BOVIO

(3097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei quadri del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

i) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

l) per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per gli appartenenti a categorie assimilate, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176;

m) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *n)* si cumula con quella di cui alla lettera *o)* ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a)* ad *h)*, purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere *l)* ed *m)* assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, si prescinde dal limite massimo di età.

Gli aspiranti che intendono beneficiare delle richiamate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo da lire 200, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige, e nella Regione Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla Questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B)* del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati ai sensi dell'art. 5.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Gli aspiranti produrranno, a corredo delle domande di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengono costituire titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Art. 8.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da lire 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da lire 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69 *ter*,

rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati del nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100.

Ogni altro titolo di preferenza, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui all'art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 100;

c) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da lire 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale in bollo dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende (per gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali);

h) copia, su carta da bollo da lire 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 9.

I candidati che sono impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* e *h)* del precedente art. 9 un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati uscieri di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1959
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 318. — MARTORELLA

(2929)

Concorso per titoli a trentadue posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei quadri del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, trentadue dei posti attualmente disponibili nel ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza devono essere conferiti mediante concorso per titoli riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentadue posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, in applicazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo da L 200, dovranno pervenire, tramite l ufficio presso cui l'impiegato presta servizio, alla prefettura della Provincia, in cui detto ufficio ha sede, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I candidati che prestano servizio presso uffici con sede nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige, e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno far pervenire le domande nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla Questura di Aosta

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate,

5) il titolo di studio,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, la categoria od il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio,

8) gli eventuali altri servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d impiego

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati ai sensi dell'art 5

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante

L' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requsito di cui alla lettera *E*) dell'art 2 del presente decreto.

Art 5.

Il concorso è per titoli ed e integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Gli aspiranti produrranno, a corredo delle domande di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengono costituire titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sarà dato da una Commissione costituita a termini dell art 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n 686

Art 7

La Commissione, di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Art. 8

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell Opera nazionale per la protezione e l assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale in bollo dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 9.

I candidati che sono impiegati dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 9 un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati uscieri di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1959
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 178. — MARTORELLA

(2928)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 17965, in data 1° aprile 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova;

Vista la relazione in data 6 maggio 1959 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

1.	Gioia Emma	punti	53,125	su 100
2.	Todesco Giovanna	»	52,768	»
3.	Borsato Angela Mafalda	»	51,958	»
4.	Flebus Zubella	»	51,135	»
5.	Rasente Noemi	»	50,542	»
6.	Negrisolo Luigia	»	50,482	»
7.	Ronza Maria Genoveffa	»	49,518	»
8.	Geretti Maria Mercedes	»	49,488	»
9.	Mosele Maria	»	49,393	»
10.	Fracasso Saida	»	49,273	»
11.	Pastò Imelda	»	49,045	»
12.	Rizzetto Ida	»	48,842	»
13.	Spoletto Elda Maria	»	48,541	»
14.	Tartarini Giuseppina	»	48,525	»
15.	Garavello Gianna	»	48,356	»
16.	Casumaro Graziella	»	47,797	»
17.	Zanellato Zorile	»	47,383	»
18.	Borsoi Imelda	»	47,316	»
19.	Tussardi Marcellina	»	47,097	»
20.	Guaita Romana	»	47,054	»
21.	Padovan Natalia	»	47,018	»
22.	Sinico Iones	»	46,882	»
23.	Pallaro Neonilda	»	46,862	»
24.	Davì Licinia	»	46,849	»
25.	Bolognese Maria	»	46,770	»
26.	Ferrantin Silvia	»	46,695	»
27.	Paccagnella Margherita Edvige	»	46,639	»
28.	Callegari Nizza	»	46,609	»
29.	Zanotti Libera Caterina	»	46,556	»
30.	Anzil Ada	»	46,396	»
31.	Gattolin Annita	»	46,352	»
32.	De Giusti Clelia	»	46,261	»
33.	Sarti Isabella	»	46,260	»
34.	Segalla Luigia	»	46,201	»
35.	Tumino Rosa	»	46,102	»
36.	Zago Flora	»	45,984	»
37.	Sinigaglia Redenta	»	45,788	»
38.	Mucchietto Flora	»	45,779	»
39.	Battagliarin Irma	»	45,771	»
40.	Scalco Natalina	»	45,735	»
41.	Tomanin Lina	»	45,715	»
42.	Bricco Anna	»	45,709	»
43.	Marchiori Elda	»	45,058	»

N.	Nome		Punti	
44.	Belcaro Udina	punti	45,021	su 100
45.	Rinaldo Carmela	»	44,993	»
46.	Pellegrini Maria	»	44,833	»
47.	Ramina Luigia	»	44,812	»
48.	Silvestrini Agnese	»	44,636	»
49	Dalla Pozza Lina	»	44,576	»
50.	Pengo Giuliana	»	44,546	»
51.	Caniatti Iolanda	»	44,512	»
52.	Gottardello Maria	»	44,345	»
53.	Esarca Rina	»	44,251	»
54.	Daccordi Bianca	»	44,249	»
55.	Marchi Mirella	»	44,192	»
56	Gatto Antonietta	»	44,183	»
57.	Maretto Lina	»	44,011	»
58.	Maritan Verena	»	44,000	»
59.	Arreghini Maria Luisa	»	43,958	»
60.	Benucci Rosa	»	43,888	»
61.	Bergami Giovanna Luisa	»	43,860	»
62.	Novello Cesarina	»	43,626	»
63	Magrin Maria	»	43,625	»
64.	Mazzanti Licia	»	43,582	»
65	Stivanello Angela	»	43,419	»
66	Bissari Dimma	»	43,273	»
67.	Reffo Giannina	»	43,249	»
68	Foi Nerina	»	43,179	»
69	Brunoro Luciana	»	43,143	»
70.	Morandin Laidie	»	43,063	»
71.	Cuoghi Irma	»	43,000	»
72.	Rossi Onorina	»	42,772	»
73.	Cremonese Edda	»	42,770	»
74.	Crescini Margherita	»	42,728	»
75.	Sassi Emma	»	42,562	»
76	Bau Antonia	»	42,561	»
77.	Chilò Ada	»	42,549	»
78.	Bicego Anna	»	42,494	»
79.	Zuanetto Cristina	»	42,375	»
80.	Chiarotto Eleonora	»	42,273	»
81.	Borsato Margherita	»	42,114	»
82.	Palini Delfina	»	42,000	»
83.	Caterini Elide	»	41,895	»
84.	Carpanè Maria Teresa	»	41,353	»
85.	Gastaldi Maria	»	41,013	»
86.	Sato Maria	»	40,955	»
87.	Griguolo Anna Giovanna	»	40,701	»
88.	Agnoletti Ada	»	40,689	»
89	Santimaria Flavia	»	40,666	»
90.	Zancanaro Iva	»	40,625	»
91.	Ferroni Santa	»	40,588	»
92.	Pezzin Maria	»	40,583	»
93.	Santinato Alda	»	40,466	»
94.	Ballardin Bruna	»	40,449	»
95.	Corsetti Liliana	punti	40,405	su 100
96.	Motterle Elda	»	40,208	»
97.	Piol Ester Maria	»	39,728	»
98.	Marin Maria	»	39,335	»
99.	Zanchin Maria Luisa	»	39,281	»
100.	Vanuzzo Alda	»	39,125	»
101.	Baretta Sorgiva	»	38,908	»
102.	Salandin Armida	»	38,524	»
103.	Ambrosi Sonia	»	37,692	»
104	Ronzon Genoveffa	»	36,755	»
105.	Altafin Luigina	»	36,509	»
106	Rossato Assunta Mirella	»	36,451	»
107	Longo Teresa	»	36 000	»
108.	Tomiolo Rosa	»	35,000	»

Padova, addì 9 maggio 1959

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n 17965, in data 1° aprile 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova,

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto,

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con decreto prefettizio pari numero e data,

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Gioia Emma, con recapito a Bugnara (L'Aquila): Campadarsego,

2) Borsato Angela Mafalda, con recapito presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Padova Galzignano;

3) Flebus Zubella, con recapito a Montereale Valcellina (Udine) via Ciotti n 58/5: Vighizzolo d'Este,

4) Rasente Noemi, con recapito a Polverara· Pernumia;

5) Negrisolo Luigia, con recapito a Torreglia: Carceri.

Padova, addì 9 maggio 1959

Il prefetto: ZACCHI

(3053)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.